



Prot. n. 319

Aosta, 20 gennaio 2022

Ai dipendenti della Società di Servizi
s.p.a.

LORO SEDI

**OGGETTO: Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia da COVID-19 -
aggiornamento della procedura**

La Società di Servizi Valle d'Aosta s.p.a. stabilisce il seguente aggiornamento (alla luce delle disposizioni vigenti alla data odierna) della procedura per il rientro in servizio dei lavoratori assenti per malattia da COVID-19 o asintomatici che siano stati a contatto stretto con casi positivi, secondo la seguente casistica:

A. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato polmonite o infezione respiratoria acuta o presentano una ridotta capacità polmonare o siano stati ricoverati in terapia intensiva a seguito della malattia da SARS-COV-2, devono comunicare l'avvenuta negativizzazione al proprio referente presso l'Ufficio segreteria e sottoporsi a visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. Tale visita deve essere effettuata a prescindere dal fatto che la mansione sia o meno soggetta alla sorveglianza sanitaria.

B. Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 che abbiano presentato sintomi di malattia che non hanno comportato il ricovero ospedaliero, ricadenti in una delle seguenti categorie

- Non vaccinati;
- Vaccinati con una sola dose;
- Vaccinati con due dosi da meno di 14 giorni;
- Vaccinati con due dosi da più di 120 giorni;
- Guariti da precedente malattia da COVID-19 da oltre 120 giorni;





possono rientrare dopo un periodo di isolamento di 10 giorni (di cui 3 senza sintomi¹) dall'accertamento della positività dopo aver comunicato l'avvenuta negativizzazione al proprio referente presso l'Ufficio segreteria.

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 che abbiano presentato sintomi di malattia, ricadenti in una delle seguenti categorie

- Vaccinati con due dosi da più di 14 giorni e meno di 120 giorni;
- Vaccinati con tre dosi;
- Guariti da precedente malattia da COVID-19 da meno di 120 giorni;

possono rientrare dopo un periodo di isolamento di 7 giorni (di cui 3 senza sintomi¹) dall'accertamento della positività dopo aver comunicato l'avvenuta negativizzazione al proprio referente presso l'Ufficio segreteria.

C. Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 e asintomatici per tutto il periodo che NON abbiano presentato sintomi di malattia, ricadenti in una delle seguenti categorie

- Non vaccinati;
- Vaccinati con una sola dose;
- Vaccinati con due dosi da meno di 14 giorni;
- Vaccinati con due dosi da più di 120 giorni;
- Guariti da precedente malattia da COVID-19 da oltre 120 giorni;

possono rientrare dopo un periodo di isolamento di 10 giorni dall'accertamento della positività dopo aver comunicato l'avvenuta negativizzazione al proprio referente presso l'Ufficio segreteria.

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 e asintomatici che NON abbiano presentato sintomi di malattia, ricadenti in una delle seguenti categorie

- Vaccinati con due dosi da più di 14 giorni e meno di 120 giorni;

¹ Eccetto anosmia e ageusia/disgeusia (disturbi dei sensi dell'olfatto e del gusto), che possono persistere nel tempo





- Vaccinati con tre dosi;
- Guariti da precedente malattia da COVID-19 da meno di 120 giorni;

possono rientrare dopo un periodo di isolamento di 7 giorni dall'accertamento della positività dopo aver comunicato l'avvenuta negativizzazione al proprio referente presso l'Ufficio segreteria.

I **lavoratori** di cui ai punti A, B e C **la cui guarigione sia stata accertata** da tampone negativo possono rientrare in servizio anche in presenza di **convidenti positivi**.

D. Lavoratore contatto stretto asintomatico

In caso di contatto stretto con persona positiva, è necessario differenziare tra contatti stretti ad alto rischio da quelli a basso rischio.

Sono considerati a basso rischio i contatti con persone affette da Covid-19 di durata inferiore a 15 minuti, indipendentemente dalla distanza mantenuta, e comunque i contatti avuti da un operatore sanitario o altra persona addetta all'assistenza utilizzando i DPI indicati.

Qualora sia avvenuto un contatto a basso rischio indossando sempre la mascherina FFP2, non è necessario effettuare la quarantena.

Per i contatti ad alto rischio sono previste le seguenti situazioni:

- soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: la quarantena è di 10 giorni dall'ultima esposizione e, al termine del periodo, è necessario ottenere esito negativo da test molecolare o antigenico. Possono lavorare solo in modalità agile fino al termine della quarantena e devono comunicare il rientro in presenza al proprio referente presso l'Ufficio segreteria.
- soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da una precedente malattia da COVID-19 da più di 120 giorni: la quarantena è di 5 giorni e, al termine del periodo, è necessario ottenere esito negativo da test molecolare o antigenico. Possono lavorare solo in modalità agile fino al termine della quarantena e devono comunicare il rientro in presenza al proprio referente presso l'Ufficio segreteria.





- soggetti che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti al contatto o che siano guariti nei 120 giorni precedenti al contatto: non sono posti in quarantena (possono prestare attività lavorativa) e applicano l'autosorveglianza per 5 giorni dall'ultimo contatto, indossando sempre la mascherina FFP2 per i 10 giorni successivi al contatto con il caso positivo.

Si precisa che, per tutte le disposizioni sopra esposte, sono ritenuti validi unicamente i test molecolari o antigenici effettuati presso il Dipartimento di Sanità Pubblica o struttura accreditata (non sono ammessi test autosomministrati).

Il rientro in servizio è ammesso esclusivamente su presentazione della certificazione verde in corso di validità. Qualora la certificazione non risultasse valida nonostante l'esito negativo del tampone, sarà necessario attendere l'aggiornamento e il ripristino della validità del *green pass*.

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

